

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **60**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA A.S.D. BARENGO SPORTIVA

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** del mese di **agosto** alle ore 11.00 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio
Zanari Eleonora
Rabozzi Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
2	1

Partecipa il Segretario Comunale GUGLIOTTA Dott. Michele, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. N° 60 DEL 11-08-2015

OGGETTO: CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA A.S.D. BARENGO SPORTIVA

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'assessore Francesco Rabozzi ha abbandonato l'aula per la trattazione dell'argomento in oggetto in quanto membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione A.S.D. Barengo Sportiva;

VISTA la lettera pervenuta al protocollo n. 2483 in data 30.07.2015 con la quale il Sig. Pellogini Ceino Antonio, in qualità di Presidente della nuova Società A.S.D. Barengo Sportiva chiede

- il patrocinio del Comune al fine di poter utilizzare lo stemma comunale sulle divise dei giocatori della società sportiva;
- l'autorizzazione all'uso dello stabile e del campo sportivo comunale sito in Viale Rimembranza n. 86-88 per la creazione di una nuova squadra di calcio militante nel campionato di terza categoria;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha sempre inteso incoraggiare e sostenere la pratica delle attività sportive che dovrebbe costituire una sana abitudine a tutela dello sviluppo psico-fisico soprattutto delle giovani generazioni e rappresentare un'occasione di aggregazione per tutta la comunità;

DATO ATTO

- che il Comune di Barengo è proprietario del centro sportivo situato in Viale Rimembranza n. 88, costituito da un campo di calcio, con annessi locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, locale "ex bar/deposito" ed area parcheggio;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 11.08.2015 è stata accettata la richiesta di risoluzione anticipata del precedente contratto di comodato d'uso gratuito del centro sportivo comunale sottoscritto in data 03.05.2014, pertanto il Comune di Barengo è rientrato nella piena disponibilità dello stesso;

RICHIAMATA la sentenza della Corte dei Conti, sez. di controllo della Lombardia n. 349/2011/PAR la quale rileva che in linea di principio *"non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale"*;

PRECISATO che la concessione in uso del centro sportivo comunale solleva l'Amministrazione comunale dalle conseguenti spese per una corretta manutenzione e conservazione degli impianti e del campo di calcio e rappresenta conseguentemente un risparmio in termini di risorse umane e finanziarie;

VISTA ed ESAMINATA la bozza di contratto di comodato d'uso gratuito per la durata di cinque anni;

RITENUTO di concedere il patrocinio, consistente nella possibilità di utilizzare gratuitamente il logo del Comune di Barengo sulle divise dei giocatori della costituenda squadra di calcio militante della terza categoria;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai rispettivi responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di concedere alla Società A.S.D. Barengo Sportiva il patrocinio gratuito per l'uso dello stemma comunale sulle divise dei giocatori della costituenda squadra di calcio militante della terza categoria;
1. Di concedere in comodato d'uso gratuito alla Società A.S.D. Barengo Sportiva il centro sportivo comunale sito in Viale Rimembranza n. 88 costituito da un campo di calcio, con annessi locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, locale "ex bar/deposito" ed area parcheggio;
2. Di approvare l'allegata bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che la concessione avrà la durata di anni cinque dal 01.09.2015;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito.

Con successiva separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di garantire una continuità nella manutenzione dell'immobile in questione.



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010
PROVINCIA DI NOVARA

**COMODATO D'USO
GRATUITO**

**CENTRO SPORTIVO
COMUNALE**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno _____, del mese di _____,
, in Barengo, presso la Sede Comunale sita in Barengo Via Vitt. Emanuele n. 39

TRA

Il Comune di Barengo, cod. fisc. 80000370033, rappresentato dal Sindaco pro tempore Maggeni Fabio nato a Novara il 19.04.1980;

E

Il Sig. Pellogini Ceino Antonio, nato a Barengo il 25-03-1960, in qualità di Presidente dell' **A.S.D. BARENGO SPORTIVA**, CON SEDE IN Barengo Viale Rimembranza n. 86/88 P.Iva 02456270038;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il Comune di Barengo concede all' A.S.D. BARENGO SPORTIVA - per il quale accetta e si vincola il Presidente della medesima (che sarà responsabile sino a comunicazione ufficiale di passaggio di carica), l'uso gratuito del centro sportivo comunale di Barengo, con annessi locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, locale "ex bar/deposito" e area parcheggio, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 2 - Durata della concessione

- 1 La presente convenzione ha la durata di **anni 5 (cinque)**, con decorrenza dal **01.09.2015 al 31.08.2020** senza alcuna possibilità di proroga tacita.
- 2 Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

Art. 3 - Limiti della concessione

1. L' Associazione sportiva concessionaria potrà utilizzare l'impianto esclusivamente per la pratica del calcio e con i seguenti limiti:
 - a) campionato di calcio
 - b) allenamenti
 - c) manifestazioni organizzate dall' Associazione

Art. 4 - Utilizzazione dell'impianto

1. L'impianto può essere utilizzato dall' Associazione sportiva concessionaria, salvo le deroghe esplicitamente previste dal presente contratto.
2. L' Associazione sportiva concessionaria avrà a sua disposizione spogliatoi e servizi igienici e dovrà eseguire la manutenzione ordinaria degli stessi (tinteggiatura interna, controllo impianti, ecc..).

Art. 5 - Utilizzazione da parte di altre Associazioni e Soggetti

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere il centro sportivo anche ad altre

Associazioni sportive locali che ne facciano richiesta, a suo insindacabile giudizio, senza pregiudicare l'attività agonistica già programmata dall' Associazione sportiva concessionaria e, in ogni caso, preavvisando la stessa con almeno 15 giorni di anticipo. Le Associazioni sportive hanno l'obbligo di assicurare la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi e dei servizi igienici.

2. Il Comune si riserva il diritto di concedere il centro sportivo anche ad altri Soggetti/Enti/Associazioni per l'organizzazione di manifestazioni sportive/ricreative/turistiche, a suo insindacabile giudizio, senza pregiudicare l'attività agonistica già programmata dall' Associazione sportiva concessionaria e, in ogni caso, preavvisando la stessa con almeno 15 giorni di anticipo. In tale ipotesi i soggetti autorizzati dovranno assicurare la pulizia e il corretto utilizzo dell'immobile e delle aree adiacenti.

Art. 6 - Utilizzazione da parte del Comune

1. Il Comune si riserva il diritto di disporre del centro sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, o comunque patrocinate, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività agonistica già programmata dall' Associazione sportiva concessionaria, e in ogni caso, preavvisando la medesima con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 7 - Utilizzazione da parte delle Scuole

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'impianto, agli alunni delle scuole, in orari che dovranno essere concordati e comunque previa programmazione da farsi possibilmente all'inizio di ogni anno scolastico.
2. L'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole é subordinato alla pulizia ed alla disinfezione di spogliatoi e servizi igienici al termine delle gare.

Art. 8 - Norme comuni per l'utilizzazione da parte di terzi

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano l'impianto, oltre all' Associazione sportiva concessionaria, di provvedere a loro cura e spese alla pulizia di tutti gli spazi utilizzati.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

1. Sono a carico dell'Associazione A.S.D. BARENGO SPORTIVA:
 - a) L'apertura e la chiusura dell'impianto in relazione ai programmi ed agli orari di utilizzo autorizzati;
 - b) la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici (interni ed esterni), dopo ogni singolo uso, mediante l'utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti forniti dalla società sportiva;
 - c) la pulizia degli spazi esterni adibiti al passaggio di pubblico, dopo ogni singolo uso e la pulizia del locale "ex bar/deposito";

- d) la custodia dell'impianto e delle attrezzature ;
- e) la segnatura del terreno di gioco con adeguato materiale (vernice ecologica) fornita dalla società sportiva;
- f) il taglio del manto erboso del terreno di gioco nella quantità ritenuta necessaria;
- g) il ripristino del terreno di gioco, dopo partite e allenamenti, ricollocando le zolle erbose eventualmente sollevatesi;
- h) il ripristino del terreno di gioco alla fine dei campionati con tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari a mantenere la praticabilità del terreno di gioco - quali: l'aratura, la semina, il taglio dell'erba, interventi di rigenerazione del terreno di gioco (si intende la livellazione e rilivellazione con sabbia, il diserbo selettivo, la concimatura e carotatura);
- i) lo sgombero della neve ove si rendesse necessario per il proseguo dei campionati;
- j) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali utilizzati dalla società sportiva così distinte:
 - Opere di verniciatura/ tinteggiatura dei manufatti e della carpenteria metallica presente nell'impianto (cancelli accesso - pali recinzione) mediante sabbiatura, verniciatura primer, antiruggine, verniciatura con smalti per esterni.
 - Tinteggiatura di tutti i locali in uso alla società: spogliatoi - servizi igienici interni ed esterni - locale "ex bar"
 - Impianto idrico-igienico-sanitario: sostituzione o riparazione dei terminali di erogazione (rubinetti, soffioni doccia, prese d'acqua, ecc.) pulizia e/o riparazione e sostituzione degli scarichi sifonati, sostituzione ed installazione degli elementi igienico sanitari danneggiati (water - bidet - lavandini - piatti doccia ed altro), riparazione e/o sostituzione dei termostati ambiente. Riparazione di eventuali perdite alle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi igienico-sanitari ivi compresa l'assistenza per le opere murarie (scanalature-ripristino intonaco e piastrellature).
 - Altre manutenzioni necessarie: quali riparazioni o sostituzione di porte interne ed esterne dei serramenti, della ferramenta (cardini - cerniere - serrature) e delle maniglie, rimozione e sostituzione dei vetri, delle mensole, delle piastrellature e dei rivestimenti e di tutti gli accessori complementari necessari alla fruizione dei locali utilizzati dall'Associazione sportiva A.S.D. BARENGO SPORTIVA.
- k) La sostituzione e riparazione di tutti i danni causati da gesti vandalici od usi impropri, anche mediante la stipula di una apposita polizza assicurativa.

Art. 10 - Interventi straordinari

1. L'associazione concessionaria ha facoltà, previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su presentazione di apposito preventivo o progetto, di apportare ulteriori migliorie agli impianti.
2. L'Associazione concessionaria dovrà consentire all'amministrazione comunale la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o ordinaria del centro sportivo. In tale ipotesi l'associazione concessionaria dovrà ricevere un preavviso con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 11 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o in parte i diritti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 12 - Responsabilità del concessionario

1. La Società concessionaria risponderà dei danni provocati a terzi ed ai propri associati in conseguenza dell'attività espletata e della inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
2. A tal fine la l'Associazione A.S.D. BARENGO SPORTIVA, concessionaria dovrà stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei danni sopra menzionati.

Art. 13 - Pubblicità

1. La concessionaria è autorizzata ad effettuare ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.
2. Le altre Società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse, nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse.

Art 14 - Spese accessorie

1. E' a carico della Società concessionaria la spesa relativa ai consumi (comprese le quote fisse) di acqua, energia elettrica e gas.

Art. 15 - Inadempienze

1. Per le altre violazioni degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà applicare una penale da un minimo di € 78 ad un massimo di € 310, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

Art. 16 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. La convenzione può essere risolta anticipatamente:
 - a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti
 - b) unilateralmente mediante comunicazione da inoltrare all'altra parte almeno sei mesi prima, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni vertenza tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto, sia al suo ter-

mine, é deferita al foro competente di Novara.

Art. 18 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune di Barengo si riserva il diritto di accedere all'impianto in qualsiasi momento, per mezzo del personale dipendente o di terzi all'uopo incaricati, allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature.

Art. 19 - Riconsegna dell'impianto

1. Alla scadenza della presente convenzione, l'Associazioni concessionaria dovrà restituire l'impianto e le attrezzature nello stesso stato in cui sono stati consegnati.
2. L'Associazione concessionaria dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale i passaggi di intestazione delle utenze elettriche, metano e acqua senza procedere autonomamente alla loro disdetta.
3. L'eventuale materiale dell'A.S.D. Barengo Sportiva pertinente l'uso degli impianti dovrà essere lasciato in uso ad eventuale nuova società sportiva subentrante o comunque dovranno essere presi accordi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Registrazione

1. La presente scrittura privata viene registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Maggeni Fabio)

A.S.D. BARENGO SPORTIVA
(Pellogini Ceino Antonio)

INDICE

Art. 1 - Oggetto della concessione	Pag. 2
Art. 2 – Durata della concessione	Pag. 2
Art. 3 – Limiti della concessione	Pag. 2
Art. 4 – Utilizzazione dell'impianto	Pag. 2
Art. 5 – Utilizzazione da parte di Altre Associazioni e soggetti	Pag. 2
Art. 6 – Utilizzazione da parte del Comune	Pag. 3
Art. 7 – Utilizzazione da parte delle Scuole	Pag. 3
Art. 8 – Norme comuni per l'utilizzazione da parte di Terzi	Pag. 3
Art. 9 – Obblighi del concessionario	Pag. 3
Art. 10 – Interventi straordinari	Pag. 4
Art. 11 – Divieto di subconcessione	Pag. 5
Art. 12 – Responsabilità del concessionario	Pag. 5
Art. 13 – Pubblicità	Pag. 5
Art. 14 – Spese accessorie	Pag. 5
Art. 15 – Inadempienze	Pag. 5
Art. 16 – Risoluzione anticipata della convenzione	Pag. 5
Art. 17 - Controversie	Pag. 5
Art. 18 – Vigilanza e controlli	Pag. 6
Art. 19 – Riconsegna dell'impianto	Pag. 6
Art. 20 – Registrazione	Pag. 6

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11.08.2015 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 11.08.2015

Il Segretario Comunale
f.to Gugliotta dott. Michele

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11.08.2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 11.08.2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Gugliotta Dot. Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11.08.2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l'uso gratuito dell'immobile oggetto del presente atto viene compensato dall'impegno assunto dall'associazione sportiva in merito all'esecuzione dei lavori di manutenzione con conseguente economia di spesa per il Comune. Si invita quindi il personale dell'area tecnico-manutentiva a verificare puntualmente la corretta applicazione del contratto di comodato ed in particolare l'art. 9 "Obblighi del concessionario" e dare comunicazione all'Amministrazione di eventuali inadempienze.

Li, 11.08.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 24-9-2015 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Maggeni Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 390 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 24-9-2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 24-9-2015

Il Segretario comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 11.08.2015 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 24-9-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dott. Michele

(1) Per la copia scrivere firmato.